



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 17 gennaio 2012, n. 3

Consorzio SISRI (ora Consorzio ASI) di Brindisi - Impianto di termodistruzione di rifiuti - codice IPPC 5.1
D.lgs. 59/05 - Fascicolo 63. Archiviazione procedimento.

Il giorno 17.01.2012, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14/12/2011 di "Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 59/05 e smi, abrogato e sostituito dalla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" del D.lgs. 152/06 e smi, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 3461 del 28 febbraio 2007, il Consorzio SISRI di Brindisi in qualità di proprietario della piattaforma per il trattamento dei rifiuti industriali ubicato nel Comune di Brindisi in via per Pandi n. 1 chiedeva l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto affidato al gestore-pro-tempore TM.T. S.p.A. Tecnitalia.
- In data 11 giugno 2007, con nota prot. 9293, veniva comunicato l'avvio del procedimento.
- In data 20 novembre 2007 si teneva la prima conferenza di servizi e con nota, prot. 111 del 07 gennaio 2008, la Regione chiedeva al Consorzio SISRI di Brindisi chiarimenti in riferimento alle osservazioni

emerse durante la stessa Conferenza di Servizi.

- In data 9 aprile 2009 si teneva un sopralluogo presso la piattaforma polifunzionale che risultava inattiva con aree poste sotto sequestro giudiziario.
- In data 9 aprile 2009 veniva acquisita al prot. 4617 la nota, trasmessa per opportuna conoscenza e competenza, della ditta VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI con cui veniva indicata la data del 25 maggio 2009 per il rilascio della piattaforma e degli impianti ivi esistenti al Consorzio SISRI.
- Con nota prot. 11392 del 26/08/2010, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, facendo seguito alla precedente corrispondenza relativa alla cessazione della gestione pro-tempore dell'impianto, chiedeva al Consorzio SISRI di Brindisi di far conoscere il soggetto giuridico incaricato della gestione dello stesso impianto in considerazione della natura dell'AIA quale autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- Il Consorzio ASI di Brindisi con nota, acquisita al prot. 13835 del 3 novembre 2010, informava il Servizio Ecologia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della conclusione della gara indetta per l'individuazione del nuovo gestore con aggiudicazione in favore della C.I.S.A. SpA nonché della fase, in corso, di verifica della documentazione propedeutica alla stipula del contratto. Nella stessa nota, il Consorzio SISRI di Brindisi confidava in una positiva imminente conclusione della predetta fase per consentire al nuovo soggetto gestore di attuare il "revamping" dell'impianto con le migliorie indicate nella procedura AIA in corso di definizione.
- A riscontro della precedente comunicazione, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti nel prendere atto della formale assenza del nuovo soggetto gestore, quale destinatario dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/05, comunicava con nota prot. 14348 del 10/11/2010 la sospensione del procedimento autorizzativo.
- In data 04 agosto 2011, con nota prot. 617, il Servizio Rischio Industriale nel prendere atto:
 1. dell'assenza formale del soggetto gestore dell'impianto;
 2. della dichiarata volontà da parte del soggetto proprietario dell'impianto di attuare il revamping tale da rendere eventualmente necessaria una nuova istanza di autorizzazione integrata ambientale;
 3. dell'eccessivo lasso di tempo intercorso e della impossibilità di riattivare il procedimento in ragione dell'assenza del gestore, meglio definito all'art. 5 del D.lgs. 152/06 e smi;comunicava che, decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota trasmessa a mezzo raccomandata senza riscontro con l'indicazione del Gestore da parte del Consorzio ASI, avrebbe provveduto all'archiviazione del procedimento amministrativo già avviato a seguito dell'istanza presentata per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Con nota prot. 3294 del 05/08/2011, acquisita al prot. 661 del 22 agosto 2011, il Consorzio ASI invitava la Regione Puglia a interrompere il procedimento di archiviazione in ragione della produzione delle polizze fideiussorie e della documentazione propedeutica alla firma del contratto da parte della ditta C.I.S.A. SpA, prevista entro la prima decade di settembre 2011.
- Con nota prot. 1192 del 10/10/2011, il Servizio Rischio Industriale, in assenza di comunicazioni da parte del Consorzio ASI di Brindisi, informava della predisposizione del provvedimento di archiviazione già preavvisato;
- Il Consorzio ASI di Brindisi con nota prot. 4042 del 10/10/2011, acquisita al prot. 1238 del 17 ottobre 2010, invitava a interrompere il procedimento di archiviazione dell'Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale indicando che "questo Ente è in procinto di indire procedura negoziata fra alcune aziende che hanno manifestato interesse alla suddetta concessione di pubblico servizio che si concluderà entro il mese di novembre p.v."

Considerato che:

- Ad oggi, non risultano pervenute informazioni dal Consorzio ASI di Brindisi relativamente alla concessione del servizio di gestione della piattaforma polifunzionale;

Visto, in conclusione, che per l'impianto di termodistruzione esistente:

- Non risulta disponibile il Gestore, di cui alla definizione dell'art. 5 del D.lgs. 152/06 e smi, quale soggetto destinatario dell'eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale.

Rilevato, in conclusione, che per la richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale non vi sono le condizioni per il prosieguo procedimentale in ragione dell'assenza del Gestore;

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, l'Alta Professionalità AIA propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte riportate e trascritte:

di archiviare per le motivazioni di cui in premessa il procedimento avviato, ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore del Consorzio SISRI di Brindisi relativamente alla piattaforma per il trattamento dei rifiuti industriali ubicato nel Comune di Brindisi in via per Pandi n. 1 - codice IPPC 5.1 D.lgs. 59/05 - Fascicolo 63;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Consorzio ASI di Brindisi in Viale Arno, 33 Brindisi;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla ditta VEOLIA Servizi Ambientali con sede in La Spezia alla Via Privata O.T.O. n. 57 e in Roma alla via di Monte Brianzo, 56;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi;
- all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- alla ASL BR/1;
- ai Servizi Regionali Ecologia, Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;
- al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare

di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segreteriato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Alta Professionalità AIA

ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe Tedeschi
